

Luigi Arico

notaro

Piazza Strozzi, 1 - 50123 FIRENZE
Tel. 215528 / 293129 - Fax 293129

Registrato a Firen
il 25/2/2008
al n. 2422

Rep. n. 31968

Racc. n. 14326

MODIFICAZIONE DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Duemilaotto quattro febbraio (4.2.2008)

In Firenze, via Alfani 101 rosso

Alle ore sedici.

Avanti a me, Dr. Luigi Arico, Notaio in Firenze, iscritto nel
Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e
Prato, con l'assistenza dei signori:

Fabrizia Cantini, nata a Firenze il 16 gennaio 1949, residente
a Firenze via Bartolini 6

Vidali Enrico, nato a Pizzighettone (CR) il 23 gennaio 1946,
residente a Cremona via Aquileia 1

interventuti quali testimoni aventi i requisiti di legge come
mi confermano,

E' PRESENTE

L'On. VALDO SPINI, nato a Firenze il 20 gennaio 1946, residen-
te a Firenze, Lungarno Vespucci n. 66, in qualità di Presiden-
te della "FONDAZIONE CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI".

Detto comparente, della cui identità personale, poteri giuri-
dici, di rappresentanza e di firma, io Notaio sono certo, mi
comunica che è qui riunita in data odierna, la riunione della
predetta "FONDAZIONE CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI", per discutere
e deliberare sul seguente,

ORDINE DEL GIORNO



1) modifica dello Statuto.

Indi chiede a me Notaio di redigere il verbale; al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza, l' On. VALDO SPINI, il quale constata che sono presenti i soci fondatori: Paolo Bagnoli, Lucia Ferretti, Mario Leone, Piero Manetti, Annamaria Petrioli Tofani, Riccardo Pratesi, Paolo Rossi, Daniele Spini e Giuseppe Costa oltre al Comparsente Valdo Spini, e che quindi la riunione è validamente costituita, ed atta a deliberare sul predetto Ordine del Giorno.

Prende la parola il Presidente il quale preliminarmente dà atto di quanto segue e' opportuno, alla luce della esperienza, procedere a modifiche dello statuto, e particolarmente per quanto riguarda gli organi direttivi e i loro poteri anche di rappresentanza legale, (art.15) la composizione del consiglio direttivo, (art. 13) introduzione art. 6 bis, adesione istituzioni politico-culturali, modalita' di convocazione dei soci art.10.

Udito quanto sopra, dopo breve discussione, all'unanimita' si delibera:

1) di modificare lo Statuto secondo le proposte del Presidente; le modifiche si riferiscono allo statuto rogato notaio Montano con atto 27.7.1990 rep. 55687/11214.

Si allega lo Statuto al presente atto sotto la lettera "A".

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della

fondazione, la quale richiede tutte le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, comma 6, lettera c) del D.Lgs. n. 207/2001.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene sciolta alle ore diciassette.

Di questo atto, scritto da me e da persona di mia fiducia in un foglio su quattro pagine, io notaio ho dato lettura, alla presenza dei testimoni al Comparsante.

Firmato: Valdo Spini

Fabrizia Cantini

Enrico Vidali

Luigi Arico' notaio (sigillo).

STATUTO

Allegato

Rep. N.

31968



DELLA "FONDAZIONE CIRCOLO FRATELLI ROSSELLI"

Art. 1) E' costituita la Fondazione per il Circolo di Cultura Politica Fratelli Rosselli, "Fondazione Circolo fratelli Rosselli", con sede in Firenze, avente scopo:

- Appoggiare, promuovere, facilitare la vita, le attività e tutte le iniziative del Circolo di Cultura Politica Fratelli Rosselli che, negli anni 1920-1924, svolse la sua attività nei locali Borgo SS. Apostoli 27, Firenze, ricostituito nel 1944 e successivamente regolato dallo statuto vigente previsto dall'atto a rogito Notaio Aricò del 7 marzo 1988 registrato a Firenze il 25 marzo 1988 al n. 1968.
- studiare, dibattere e approfondire le varie problematiche istituzionali italiane e in particolare per quanto riguarda le autonomie locali ed i problemi connessi alla loro piena attuazione secondo l'ordinamento dello Stato.

Art. 2) La Fondazione Circolo Rosselli fra gli altri mezzi idonei al raggiungimento dei fini sociali, si propone in particolare le seguenti attività:

- a) Promuovere riunioni, conferenze, letture, ricerche, conversazioni e discussioni sui problemi fondamentali che si presentano oggi al nostro interesse.
- b) Curare la pubblicazione e la diffusione di ricerche e di studi sui predetti problemi;
- c) Fondare una biblioteca di interesse generale e per le specifiche attività del Circolo e costituire uno schedario bibliografico;
- d) Costituire un servizio di collegamento, di scambi bibliografici e di consultazioni con analoghe fondazioni, associazioni, pubblici istituti e raccolte private;
- e) Istituire una sala letture fornita delle più importanti pubblicazioni italiane e straniere;

- f) Erogare premi, borse di studio, contributi per ricerche e pubblicazioni secondo quanto deliberato del Consiglio direttivo;
- g) Promuovere e costituire rapporti federativi con altre istituzioni politico-culturali presenti sul territorio regionale e nazionale;
- h) Collaborare con tutte le istituzioni culturali e con gli enti pubblici e privati, con cui si ravvisasse la necessità di una stretta cooperazione al fine del conseguimento degli obiettivi fissati dalla Fondazione stessa.

Art. 3) Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione iniziale in titoli disposta dai Fondatori con l'atto costitutivo e potrà essere aumentato con donazioni, eredità, legati, erogazioni che potranno pervenire alla Fondazione nel corso della sua esistenza, alla luce della rilevanza e del valore culturale e sociale dei suoi scopi.

Art. 4) La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dagli associati a norma degli articoli 13. e seguenti e che ha i poteri di cui all' art. 14 e seguenti dell'attuale Statuto.

Art. 5) Possono essere associati le persone che abbiano compiuto l'età di diciotto anni.


L' ammissione ad associato avviene:

- a) dietro l' invito del Consiglio Direttivo;
- b) dietro presentazione di domanda al Consiglio Direttivo, accompagnata dalla firma di due associati.

Il Consiglio Direttivo delibera sull'accettazione o meno della domanda di ammissione.

Art. 6) Gli associati si distinguono in:

- a) associati Fondatori ;
- b) associati Benemeriti;
- c) associati Sostenitori;
- d) associati Ordinari;



Sono associati Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione, quali appaiano dall'atto costitutivo, nonché coloro che verranno cooptati dai soci Fondatori riuniti in apposita Assemblea che delibereranno a maggioranza dei tre quarti dei presenti.

Sono associati sostenitori coloro che pagano una quota annua non inferiore al quadruplo della quota cui sono tenuti gli associati ordinari.

Sono associati ordinari tutti coloro che pagano una quota annua, in una sola volta o in rate quadrimestrali, nella misura fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo potrà determinare quote associative preferenziali per determinare categorie e per determinati casi.

6 bis) Alla Fondazione possono altresì aderire le istituzioni politico-culturali presenti sul territorio regionale e nazionale i cui fini sono compatibili con gli obiettivi della Fondazione specificati dal presente Statuto.

Art. 7) Tutti gli associati, a qualunque categoria appartengano, hanno gli stessi diritti, salvo quelli riservati ai Fondatori, e, purché siano in pari con le quote sociali, concorrono all'elezione del Consiglio Direttivo.

Essi possono partecipare alle assemblee; frequentare i locali, la biblioteca e la sala di lettura; presenziare alle riunioni, alle conferenze, alle riunioni e ai dibattiti.

Art. 8) La qualità di associati si perde:

- a) Per dimissioni scritte, presentate al Consiglio Direttivo almeno un mese prima della fine dell'anno sociale.
- b) Per mancato pagamento della quota sociale, trascorso un mese dalla diffida scritta del Consiglio Direttivo.
- c) Per cancellazione dal libro degli associati, deliberata dal Consiglio Direttivo per indegnità morale.

Contro la deliberazione del Consiglio Direttivo, che deve essere comunicata all'associato entro cinque giorni, l'associato può ricorrere dianzi all'Assemblea nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.

Art. 9) Gli Organi della Fondazione sono:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 10) L'Assemblea degli associati viene convocata mediante lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo, all'indirizzo che risulta dal libro degli associati, in via ordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno e non oltre il mese di Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo; e, in via straordinaria, sempre per lettera raccomandata, o con altro mezzo idoneo, quando lo reputi opportuno il Consiglio Direttivo o la convocazione sia richiesta da non meno di un terzo degli associati, o nel caso previsto dall'art.8, ultimo capoverso.


L'avviso di convocazione delle assemblee deve essere comunicato agli associati almeno cinque giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Art. 11) Per la validità delle assemblee è richiesta, in prima convocazione, la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno undici giorni dopo, le assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni vengono prese con il suffragio della metà più uno dei votanti, e sono impegnative per tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Art. 12) L'Assemblea degli associati esamina l'attività svolta dal Consiglio Direttivo; approva i bilanci consuntivi e preventivi, indica l'azione futura da compiere e, quando sia convocata con

questo scopo, elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti a norma degli art. 13 e 17.

L'Assemblea determina, alla scadenza del Consiglio Direttivo, il numero dei suoi membri per il triennio successivo fra il numero minimo e massimo dei componenti, di cui all'articolo 13.



Art. 13) Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri compreso fra un minimo di cinque e un massimo di quindici.

Il Consiglio direttivo viene eletto rispettando il criterio che almeno un terzo dei componenti appartenga alla categoria dei soci fondatori.

Se l'Assemblea avrà determinato il numero del Consiglio Direttivo del triennio in un numero dispari inferiore a quindici, il Consiglio Direttivo potrà eleggere per cooptazione altri membri fino a raggiungere il numero massimo di quindici.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Esso determina il programma della Fondazione secondo le indicazioni dell'Assemblea e provvede alla sua attuazione, all'esecuzione delle deliberazioni delle assemblee, all'amministrazione e conservazione dei beni sociali e provvede su ogni altra materia che non sia esplicitamente riservata all'Assemblea. In particolare al termine di ogni anno sociale che inizia col 1 gennaio e finisce con il 31 dicembre, il consiglio direttivo redige una relazione sull'attività svolta, prepara il bilancio consuntivo dell'esercizio e prepara un bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Presidente e uno o più vice Presidenti e un Tesoriere.

Il Presidente sovrintende all'attività culturale della Fondazione.

Il Vicepresidente (o uno di essi all'uopo eletto) sovrintende alle attività gestionali e amministrative e assume la rappresentanza legale della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo si avvarrà inoltre di una segreteria esecutiva da esso designata e della quale potrà chiamare a far parte anche gli associati non facenti parte del Consiglio Direttivo.

Art. 16) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente o - in sua assenza - dal Vice Presidente, di loro iniziativa, ovvero su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei suoi componenti: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

A parità di voto prevale il voto del Presidente.

Art. 17) Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre membri eletti direttamente dall'Assemblea degli associati.

Esso rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta ed illustra all'Assemblea degli associati la sua relazione scritta sulla gestione finanziaria del Consiglio Direttivo. A tal fine il Consiglio Direttivo deve esibire al Collegio dei Revisori dei conti i libri contabili almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea degli associati.

Art. 18) Lo scioglimento e la trasformazione della Fondazione non possono essere deliberati se non con la maggioranza di tre quarti dei soci Fondatori presenti, riuniti in apposita Assemblea.

In caso di scioglimento, i beni sociali sono devoluti ad un altro ente culturale o educativo che abbia finalità analoghe a quelle della Fondazione Circolo Fratelli Rosselli.

Art. 19) Le modifiche statutarie dovranno essere approvate dai tre quarti dei soci Fondatori presenti riuniti in Assemblea.

Art. 20) Per tutto quanto non disciplinato dalle norme del presente statuto si applicano le disposizioni del Libro I Titolo II del Codice Civile.

FIRMATO: FABRIZIA GANTINI
ENRICO VIDALI
VALDO SPINNI
LUIGI ARICO notaio (SIGILLO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI 10 FACCIATE
PER USO FISCALE
FIRENZE, 25/02/2008

